

ETA, LA STRADA PER LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI INNOVATIVI

Miguel Mateos
Innovation and Conformity Assessment Point
Construction Area
Technological Services Division



Member of



1. Marchio CE obbligatorio
2. Marcatura CE. I vantaggi di una marcatura CE non obbligatoria.
3. Documento di valutazione europeo (EAD) e Valutazione tecnica europea (ETA)
4. Procedura generale per la redazione di EAD ed ETA

1.- Marcatura CE obbligatoria

La marcatura CE è obbligatoria quando:

- ***esiste una norma armonizzata (hEN) per un determinato prodotto. Norma con allegato ZA.***
- ***Il prodotto deve essere incluso al 100% nell' "ambito di applicazione" della hEN.***
- ***I riferimenti della norma sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).***
- ***Il periodo di coesistenza è scaduto.***

Più di 500 hEN sono già
vincolanti

EN 14509:2013.- Pannelli isolanti autoportanti a doppio rivestimento con paramenti metallici. Prodotti industriali. Specifiche

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma europea specifica i requisiti per la produzione industriale di pannelli sandwich isolanti autoportanti, a doppio rivestimento, con paramenti metallici, per posa discontinua nelle applicazioni seguenti:

- a) tetti e rivestimenti di tetti;
- b) muri esterni e rivestimenti di muri;
- c) pareti (comprese quelle divisorie) e soffitti all'interno dell'involucro dell'edificio.

I materiali isolanti dell'anima contemplati dalla presente norma europea sono il poliuretano rigido, il polistirene espanso, la schiuma di polistirene estruso, la schiuma fenolica, il vetro cellulare e la lana minerale.

Nota Il poliuretano (PUR) include il poliisocianurato (PIR).

I pannelli con bordi che utilizzano materiali diversi dall'anima isolante principale sono inclusi nella presente norma europea.

I pannelli utilizzati in applicazioni per la conservazione frigorifera sono inclusi nella presente norma europea. I pannelli immessi sul mercato come componenti di una cella frigorifera, edificio frigorifero e/o involucro di edificio frigorifero sono contemplati dalle linee guida per l'omologazione tecnica europea ETA 021 "Cold storage premises kits".

La presente norma europea non contempla quanto segue:

- i. pannelli sandwich con una conduttività termica dichiarata per il materiale isolante dell'anima maggiore di $0,06 \text{ W/m}\times\text{K}$ a $10 \text{ }^\circ\text{C}$;
- ii. prodotti costituiti da due o più strati chiaramente definiti di materiali isolanti dell'anima diversi (multistrato);
- iii. pannelli con paramento(i) perforato(i);
- iv. pannelli curvi.

Non tutti i tipi di pannelli
isolanti
sono inclusi !!

2.- Marcatura CE. Vantaggi di una marcatura CE non obbligatoria

- Permette la **libera circolazione dei prodotti da costruzione**, contribuendo a creare un mercato unico europeo.
- E' **valida in tutti i 28 Stati membri europei**, in quelli dell'area economica europea, e anche in Svizzera e in Turchia.
- Contribuisce a **creare fiducia nella performance** delle caratteristiche essenziali **di un prodotto da costruzione** per l'uso previsto.
- E' più facile descriverne le specifiche.
- Permette di differenziarsi rispetto ai propri concorrenti.



CE

3.- Documento di valutazione europeo e Valutazione tecnica europea

Regolamento prodotti edilizi, (UE) N. 305/2011 (CPR)

Due opzioni per apporre il marchio CE su un prodotto da costruzione, le specifiche tecniche armonizzate :

- **Norma armonizzata (hEN)**. Marcatura CE obbligatoria. Esempio : EN 14509
- **Documento di valutazione europea (EAD)**. Marcatura CE non obbligatoria. Esempio, ETAG utilizzata come EAD.

Entrambe le specifiche tecniche includono test, calcoli e altri strumenti per la valutazione della performance del prodotto.

Includono anche la **Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP)**, che si applica al prodotto (a seconda dell'utilizzo) : **Sistemi 1+, 1, 2+, 3 e 4.**

a) Documento di valutazione europeo

‘Documento di valutazione europeo’ : è il documento adottato dall’organizzazione dei TAB ai fini dell’emissione delle Valutazioni tecniche europee (CPR, art. 2).

“A seguito di una richiesta di Valutazione tecnica europea da parte di un produttore, sarà redatto un Documento di valutazione europeo, adottato dall’organizzazione dei TAB per qualsiasi prodotto da costruzione, non incluso o non completamente incluso nella norma armonizzata, per il quale la prestazione correlata alle sue caratteristiche essenziali, non possa essere integralmente valutata, secondo una norma armonizzata esistente, in quanto, inter alia:

(a) il prodotto non rientra nell’ambito di applicazione di alcuna norma armonizzata esistente;

(b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto, il metodo di valutazione previsto nella norma armonizzata non è appropriato; ovvero

(c) la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione, per quanto riguarda almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto.” (CPR, art. 19).

Contenuto del Documento di valutazione europeo

- Descrizione generale del prodotto da costruzione.
- Elenco delle caratteristiche essenziali, pertinenti per l'uso previsto del prodotto, in base all'intendimento del produttore e convenute tra quest'ultimo e l'organizzazione dei TAB.
- Metodi e criteri di valutazione della prestazione del prodotto, con riferimento a dette caratteristiche essenziali.
- Principi per l'applicazione del Controllo della produzione in fabbrica applicabile.

Chi può redigere un EAD?

- Soltanto un Organismo di valutazione tecnica (TAB), designato da uno Stato membro e facente parte di EOTA (Organizzazione europea di valutazione tecnica).

b) Valutazione tecnica europea

‘Valutazione tecnica europea’: è la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, riguardo alle sue caratteristiche essenziali, in conformità con il rispettivo Documento di valutazione europeo (CPR, art. 2).

La Valutazione tecnica europea dovrà essere rilasciata da un TAB, su richiesta di un produttore, in base a un Documento di valutazione europeo.


L’ETA dovrà contenere la prestazione da dichiarare, [...] per l’uso previsto, assieme ai particolari tecnici necessari all’implementazione del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

La Commissione dovrà stabilire il formato dell’ETA




(CPR, art. 26)

4.- Procedura generale per l'elaborazione di EAD ed ETA



Procedura per l'adozione di un Documento di valutazione europeo (CPR, Allegato II)



Richiesta : Produttore
Contratto di servizio
Verifica dell'applicabilità :

- consulenza EOTA
- proposta sistema AVCP

Dossier tecnico : Produttore
 Dovrà includere :

- descrizione prodotto
- uso(i) previsto(i) stabilimento
- Caratteristiche essenziali pertinenti e prestazioni attese (se note)
- Controllo di produzione in fabbrica





Programma di lavoro


- Definizione dei requisiti essenziali, metodi di valutazione e sistema AVCP.
- Scadenziario.
- Informazione all'EOTA e alla Commissione europea.

Stesura EAD. TAB competente (RTAB) e gruppo di lavoro di TAB. Rappresentante e osservatore della Commissione.

Adozione EAD da parte dell'EOTA. Comunicazione alla Commissione europea e commenti.


Commenti del produttore

Adozione definitiva EAD



Messa a punto dell'EAD

**Organismo di
valutazione
tecnica (TAB)**



**Elaborazione dell'ETA
e task AVCP**

Piano di valutazione. Basato sul prodotto ed EAD adottato.

Campionatura

Test di tipo iniziale

Rapporto di valutazione e stesura bozza ETA.


Trasmissione all'EOTA.

Rilascio ETA



Audit iniziale FPC. Secondo il sistema AVCP.

Adeguamento dell'EAD



Dichiarazione di prestazione : Produttore, in base alla valutazione del tipo di prodotto (ETA) e FPC

Apposizione del marchio CE : Produttore. Packaging, documenti accompagnatori, web...



Pubblicazione dei riferimenti dell'EAD sulla GUUE

www.tecnalia.com

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

miguel.mateos@tecnalia.com

tecnalia  Inspiring
Business

Member of

